

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1495/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 luglio 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	74,1	
	091	53,1	
	092	53,1	
	999	60,1	
0707 00 05	052	66,8	
	628	126,4	
	999	96,6	
0709 90 70	052	73,5	
	999	73,5	
0805 30 10	388	66,1	
	524	76,6	
	528	74,2	
	999	72,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	95,6	
	400	85,5	
	508	94,1	
	512	91,7	
	524	100,8	
	528	85,0	
	804	95,2	
	999	92,6	
	0808 20 50	052	119,9
		388	81,9
512		69,1	
528		67,6	
804		143,4	
999		96,4	
0809 10 00	052	170,7	
	064	133,6	
	999	152,1	
0809 20 95	052	306,7	
	061	221,4	
	400	241,5	
	404	245,1	
	999	253,7	
0809 30 10, 0809 30 90	052	119,5	
	999	119,5	
0809 40 05	064	100,8	
	624	284,4	
	999	192,6	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».